



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



**LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO CHIMICO**

MASCALUCIA (CT)

Cod. Fisc. 93151730871 - Cod. Mecc. CTIS02600N ctis02600n@istruzione.it ctis02600n@pec.istruzione.it
SITO ISTITUZIONALE: www.iismarchesimascalucia.gov.it

prot.4403 del 28/11/2014

ORGANO DI GARANZIA

Art.1

L'Organo di Garanzia interno all'IIS Statale "Concetto Marchesi" di Mascalucia, nel seguito O.G., di cui all'art. 5 comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato a decidere su eventuali conflitti e controversie che dovessero sorgere all'interno dell'istituto circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, come specificato nel D.P.R. 249/98 e modificato nel D.P.R. 235/07.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle Studentesse e degli studenti, sono:

- prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione e nell'applicazione del Regolamento di Istituto, in particolare in riferimento al comportamento;
- esaminare, e decidere in merito, i ricorsi presentati dagli studenti maggiorenni, dai genitori degli studenti minori o da chi ne esercita la patria potestà, o da chiunque ne abbia interesse, in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti, gli stessi principi per i quali il D.P.R. 235/07 inserisce nello Statuto un art. 5-bis con il quale si introduce il Patto educativo di corresponsabilità.

Art. 2

L'O.G. è composto da quattro membri:

- il/la Dirigente scolastico/a, che è membro e Presidente di diritto;
- un docente titolare o un docente supplente, entrambi designati dal Consiglio di Istituto, scelti come i primi due tra i non eletti, nell'ordine decrescente di preferenze ottenute, nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per la componente docenti;
- un rappresentante titolare o uno supplente, entrambi eletti dagli studenti, da individuare nei primi due tra i non eletti, nell'ordine decrescente di preferenze ottenute, nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per la componente studenti;
- un rappresentante titolare o uno supplente, entrambi eletti dai genitori, da individuare nei primi due tra i non eletti, nell'ordine decrescente di preferenze ottenute, nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per la componente genitori.

Ai fini dell'individuazione dei primi due tra i non eletti alla carica di membro del Consiglio di Istituto e che risultano eletti come membri dell'O.G., di cui alle precedenti lettere e) ed f), si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato, indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista.

I componenti supplenti sostituiscono nel ruolo e nel voto i componenti titolari in ogni caso in cui questi risultano a qualsivoglia titolo già coinvolti nelle precedenti fasi del provvedimento disciplinare e pertanto risultano incompatibili con la funzione obiettiva dell'O.G.

Art. 3

L'O.G. dura in carica tre anni. Per la sostituzione dei membri, di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente art. 2, venuti a cessare per qualsivoglia causa, o per perdita dei requisiti di eleggibilità nell'O.G., ivi compreso l'inserimento come membro del Consiglio di Istituto per surroga di membri di quell'organo decaduti dalla loro carica, si procederà rispettivamente alla nomina e alla elezione di

coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, risultino tra i primi dei non eletti nelle rispettive categorie nelle votazioni per il rinnovo dei rappresentanti in Consiglio di Istituto, procedendo dunque per scorrimento. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno tutti i membri dell'O.G. decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



**LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO CHIMICO**

MASCALUCIA (CT)

Cod. Fisc. 93151730871 - Cod. Mecc. CTIS02600N ctis02600n@istruzione.it ctis02600n@pec.istruzione.it
SITO ISTITUZIONALE: www.iismarchesimascalucia.gov.it

Art. 4

1. L'O.G. è convocato dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti dell'O.G. per iscritto almeno tre giorni prima della seduta e contenere l'indicazione della sede e dell'ora della riunione e l'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3. L'O.G. sin dalla prima seduta non deve necessariamente essere perfetto, ma funziona con i membri effettivamente presenti in numero non inferiore a tre.
4. La funzione di segretario dell'O.G. è svolta dal docente, e in sua assenza da membro individuato dal Presidente.
5. Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro e viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno tre componenti in carica dell'O.G..
7. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'O.G., e non può assumere individualmente alcuna iniziativa, né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso, e in tal caso per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G..
8. Ciascun membro dell'O.G. ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese. Non è ammessa l'astensione dal voto. Le deliberazioni sono sancite da una votazione il cui esito deve essere citato nel verbale. Si decide a maggioranza semplice, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
10. Le deliberazioni motivate sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

Art. 5

1. Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari irrogate in conformità al Regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno maggiorenne, da uno dei genitori degli studenti minori o da chi ne esercita la patria potestà, o da chiunque ne abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto oggetto di sanzione.
2. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria didattica dell'Istituto entro il termine prescritto di dieci giorni dalla comunicazione della sanzione oggetto di reclamo. I ricorsi presentati fuori termine non saranno presi in considerazione.
3. L'O.G. si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso. In caso non si pronunzi entro detto termine la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata. In ogni caso, l'impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione irrogata.
4. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere il reclamo, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
5. Ricevuto il ricorso, il Presidente in persona, ovvero individuando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie che hanno dato causa alla sanzione. Il materiale recepito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G..
6. Su richiesta degli interessati, o su iniziativa del Presidente dell'O.G., o su richiesta della maggioranza dei membri dell'O.G., l'O.G. può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse, ivi compreso un docente o altro elemento del personale della scuola verso il quale sia stata contestata alla studentessa o allo studente la sanzione per comportamento scorretto. Le testimonianze rese da chi viene ascoltato sono rese a verbale.
7. L'O.G. può confermare, modificare, o revocare la sanzione irrogata, e offrire allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
8. La deliberazione dell'O.G. viene trasmessa al Dirigente scolastico, che, in caso di conferma, modifica, o annullamento, ne informa il Consiglio di classe interessato e il docente coordinatore di quel Consiglio. Inoltre assolve al comma 10 del precedente art. 4.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



MASCALUCIA (CT)

Cod. Fisc. 93151730871 - Cod. Mecc. CTIS02600N ctis02600n@istruzione.it ctis02600n@pec.istruzione.it
SITO ISTITUZIONALE: www.iismarchesimascalucia.gov.it

Art. 6

Contro le decisioni assunte dall'O.G. interno all'Istituto è ammesso reclamo, da parte di chiunque ne abbia interesse, al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'O.G. interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale la normativa vigente.

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2014